


ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.

Consiglio di Disciplina Territoriale

**R E G O L A M E N T O I N T E R N O
PER LA TRATTAZIONE DEI GIUDIZI DISCIPLINARI**



PREMESSA

Il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia B.A.T. (in seguito indicato per brevità Consiglio di Disciplina), istituito presso il Consiglio Territoriale dell'Ordine per il quadriennio 2013/2017 a seguito ed in forza dei decreti di nomina del Presidente del Tribunale di Trani n° 98 in data 05.12.2013 e n° 4 in data 09.01.2014, è composto da n° 11 Consiglieri qui di seguito elencati:

Membri effettivi Sez. A

ALBANESE Ing. Mario
CANNONE Ing. Fabrizio
CORTESE Ing. Marco
LOIODICE Ing. Elio
LOSITO Ing. Tommaso
NUZZOLESE Ing. Nicola
PALERMO Ing. Rossella
PIRRONTI Ing. Francesco Benedetto
PUGLIESE Ing. Antonio
TORRE Ing. Raffaele

Membri supplenti Sez. A

ALLEGRETTI Ing. Domenico
CAPORALE Ing. Tommaso
DI BARI Ing. Giovanni
FRANCAVILLA Ing. Giuseppe
SCARCELLI Ing. Michele

Membri effettivi Sez. B

ROCIOLA Ing. Antonio

Membri supplenti Sez. B

GAMMAROTA Ing. Ruggiero

Il Consiglio di Disciplina, insediatosi in data 27/01/2013, è articolato in 4 Collegi di Disciplina, costituitisi nel corso della seduta consiliare del 01/10/2013, mediante l'assegnazione dei relativi componenti e la designazione dei rispettivi Presidenti e dei Segretari, ognuno dei quali è composto da 3 Consiglieri, componenti effettivi.

Essi risultano così formati:

Collegio di Disciplina 1

ALBANESE Ing. Mario
CORTESE Ing. Marco
NUZZOLESE Ing. Nicola

Collegio di Disciplina 2

LOIODICE Ing. Elio
LOSITO Ing. Tommaso
PIRRONTI Ing. Francesco Benedetto

The image shows several handwritten signatures in black ink. The top signature is clearly legible as 'Antonio Ranci'. Below it are several other signatures, some of which are more stylized and difficult to read. The signatures are arranged vertically on the right side of the page.

Collegio di Disciplina 3

CANNONE Ing. Fabrizio
PALERMO Ing. Rossella
PUGLIESE Ing. Antonio

Collegio di Disciplina 4

PALERMO Ing. Rossella
ROCIOLA Ing. Antonio
TORRE Ing. Raffaele

Nel presente *Regolamento* si è tenuto conto delle “*Indicazioni generali per la trattazione dei giudizi disciplinari*”, riportate nel documento a suo tempo opportunamente predisposto dal C.N.I. (Circolare n° 366/XVIII Sess. del 28.04.2014).

TITOLO I – TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DISCIPLINARI AVANTI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Capo I – Norme generali

Art. 1.01 Richiami normativi

La nuova disciplina per la trattazione dei giudizi disciplinari ha come norma fondamentale di riferimento il D.L.13/8/2011 n° 138, *convertito* in L.14/9/2011 n° 148, il quale, tra l’altro, ha stabilito (art. 3, c.5, lettera *f*) che “*gli ordinamenti professionali dovranno prevedere l’istituzione di organi a livello territoriale, diversi da quelli aventi funzioni amministrative, ai quali sono specificamente affidate l’istruzione e la decisione delle questioni disciplinari, e di un organo di disciplina nazionale*”, e che ha anche disposto che “*la carica di Consigliere dell’Ordine territoriale o di Consigliere nazionale è incompatibile con quella di membro dei Consigli di Disciplina nazionali e territoriali*”.

Il suindicato riferimento è esteso. inoltre, ai seguenti provvedimenti legislativi:

- *Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali a norma dell’art. 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148* (recato dal D.P.R. 7/8/2012 n° 137), che ha prescritto la istituzione dei Consigli di Disciplina Territoriali presso gli Ordini degli Ingegneri (art. 8), composti da un numero di Consiglieri pari a quello dei Consiglieri dei rispettivi Consigli Territoriali degli Ordini professionali;
- *Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriali degli Ordini degli Ingegneri* (Bollettino Ufficiale del Ministero di Giustizia del 30/11/2012).

Della previgente normativa restano ancora in vigore, purchè non in contrasto con il succitato D.P.R. n° 137/2012, le norme seguenti:

- *L. n° 1395 del 23/6/1923*;
- *Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto* (R.D. n° 2537 del 23/10/1925).

La trattazione dei giudizi disciplinari si esplica attraverso tre livelli istituzionali:

- 1) Consiglio di Disciplina Territoriale, istituito presso l’Ordine Territoriale degli Ingegneri;
- 2) Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- 3) Sezioni Unite della Corte di Cassazione (il cui ricorso è previsto nei soli casi di violazioni di legge, incompetenza, o eccesso di potere ex art. 17 R.D. n, 2537/1925).

Art. 1.02 Consiglio di Disciplina Territoriale

La nuova normativa ha disposto che, per quanto non in contrasto con le nuove norme, restano ferme le disposizioni già vigenti in materia di procedimento disciplinare delle professioni regolamentate, intendendosi però attribuite ai Consigli di Disciplina le competenze che dalle disposizioni previgenti erano invece assegnate ai Consigli dell'Ordine.

Il Consiglio di Disciplina svolge i compiti di valutazione in via preliminare, di istruzione, e di decisione delle questioni riguardanti gli iscritti all'Albo.

Le funzioni di Presidente del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario del Consiglio di Disciplina sono svolte dal componente con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

I compiti di segreteria ed assistenza alle attività del Consiglio di Disciplina, sono svolti dal personale dell'Ordine, che allo scopo viene opportunamente assegnato.

Le spese relative al funzionamento del Consiglio di Disciplina, direttamente correlate all'attività disciplinare, sono inserite nel bilancio dell'Ordine con poste specifiche.

Il Consiglio di Disciplina opera in piena indipendenza di giudizio e autonomia organizzativa, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, mentre gli aspetti economici, connessi all'espletamento della sua attività disciplinare, sono soggetti al rispetto dei vincoli di spesa assegnati e imposti nel bilancio preventivo del rispettivo Ordine professionale.

Art. 1.03 Collegi di disciplina

Il presente Consiglio di Disciplina si articola in 4 Collegi di Disciplina, ciascuno dei quali è costituito da 3 Consiglieri effettivi, ed è presieduto dal Consigliere con maggiore anzianità d'iscrizione all'Albo.

Le funzioni di Segretario di ogni Collegio di Disciplina sono svolte dal consigliere con minore anzianità d'iscrizione all'Albo.

I Collegi di Disciplina hanno il compito di istruire e decidere sui procedimenti disciplinari loro assegnati, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Tutte le deliberazioni dei Collegi di Disciplina devono essere sottoposte al visto del Presidente del Consiglio di Disciplina.


Art. 1.04 Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale

E' rimesso alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina, con le conseguenziali relative decisioni, quanto segue:

- la costituzione dei Collegi di Disciplina, con assegnazione dei Consiglieri ad ognuno d'essi, da effettuare sulla base di criteri obiettivi;
- la ripartizione dei consiglieri all'interno degli stessi;
- la permanenza o la turnazione dei Consiglieri all'interno dei Collegi di Disciplina;
- gli aspetti organizzativi e operativi dei Collegi di Disciplina;
- l'assegnazione dei procedimenti ai Collegi di Disciplina, secondo criteri di funzionalità, di equità distributiva, e di trasparenza.

Art. 1.05 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari, riguardanti gli iscritti alla sezione **B** dell'Albo, sono assegnati d'ufficio al Collegio di cui fa parte il Consigliere proveniente dalla sezione **B** dell'Albo.



Art. 1.06 Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale

Ove un componente del Consiglio di Disciplina venga a trovarsi nella condizione di non poter più far parte dello stesso Consiglio a causa di decesso, di dimissioni, o per altra ragione, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà alla sua sostituzione con immediatezza, attingendo dall'elenco dei componenti supplenti già nominati dal Presidente del Tribunale, seguendo l'ordine da quest'ultimo individuato. Il Consiglio di Disciplina prenderà atto del provvedimento adottato dal Presidente.

La sostituzione di un componente effettivo nel Consiglio di Disciplina può essere temporanea, nel caso d'impedimento per un periodo di tempo non superiore a tre mesi consecutivi.

Pertanto, al cessare della causa d'impedimento, il componente effettivo rientrerà a far parte del Consiglio di Disciplina, ed il componente supplente, che l'ha temporaneamente sostituito, cesserà di far parte dello stesso Consiglio, fermo restando il suo rientro nell'elenco dei componenti supplenti, a suo tempo nominati dal Presidente del Tribunale, però assumendo la posizione finale in detto elenco.

Nel caso in cui per lo stesso componente effettivo dovesse verificarsi una seconda causa d'impedimento a far parte del Consiglio di Disciplina, la sua sostituzione avrà allora carattere definitivo.

Il componente supplente, temporaneamente o definitivamente subentrante nel Consiglio di Disciplina, sarà assegnato dal Presidente del Consiglio di Disciplina allo stesso Collegio di cui faceva parte il componente effettivo da lui sostituito.

In caso di sostituzione temporanea di un componente di Collegio di disciplina, la funzione di Segretario del Collegio verrà eventualmente riassegnata, dal Presidente del Consiglio di Disciplina, in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo; nel caso d'impedimento temporaneo di un Presidente di Collegio di Disciplina, questi verrà sostituito dal componente più anziano per iscrizione all'Albo.

In caso di sostituzione definitiva di un componente del Collegio di Disciplina, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvederà a riassegnare le funzioni, nell'ambito del Collegio di Disciplina, in base all'anzianità d'iscrizione all'Albo.

Il componente supplente subentrante potrà proseguire nella trattazione delle pratiche al posto di quello sostituito, anche se queste si trovino già in fase di giudizio; ed analogamente si potrà procedere, al rientro del componente effettivo.

Art. 1.07 Decadenza di componente di Consiglio di Disciplina e/o di Collegio

Ove un componente del Consiglio di Disciplina non partecipi alle relative assemblee, e/o a quelle del Collegio di Disciplina al quale è stato assegnato, per più di tre sedute consecutive, e comunque per più di cinque sedute complessive nell'arco di un semestre, senza avere previamente inviato una formale comunicazione dei motivi del proprio impedimento, incorrerà nella decadenza dalla carica e sarà sostituito da un componente supplente.

La decadenza - di cui al comma precedente - sarà dichiarata dal Consiglio di Disciplina con apposita deliberazione.

Art. 1.08 Conflitti d'interesse - Ricusazione

Ove un componente di un Collegio di Disciplina dichiarasse di voler astenersi dalla trattazione di un procedimento, o trovandosi in condizione di conflitto d'interessi o ravvisando legittimi

motivi di inopportunità e/o di convenienza per la propria astensione, sarà sostituito da altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina.

Sull'eventuale ricusazione, avanzata da soggetto sottoposto a procedimento disciplinare, nei confronti di un componente di un Collegio di Disciplina che, pur trovandosi in una condizione di conflitto d'interesse, non abbia provveduto ad astenersi spontaneamente dalla trattazione del procedimento che determina tale condizione, decide il Consiglio di Disciplina.

Le situazioni di conflitto d'interessi risultano individuate dall'art. 6, c. 2, del Regolamento per la designazione dei componenti i Consigli di Disciplina Territoriale (Boll. Min. Giu. n° 22 del 30/11/2012).

Per la temporanea sostituzione del Consigliere in conflitto d'interesse (astenuto o ricusato), con altro componente effettivo del Consiglio di Disciplina, ai fini della trattazione del relativo procedimento, decide il Presidente del Consiglio di Disciplina che adotterà, d'urgenza, il provvedimento secondo proprie valutazioni basate su criteri di funzionalità, trasparenza, ed equità distributiva.

Art. 1.09 Segnalazioni di violazioni del codice deontologico

L'azione disciplinare a carico di un iscritto all'Ordine può avere origine:

- su iniziativa da parte di persone fisiche o di persone giuridiche (società, enti, ecc.) che vi abbiano interesse, e che segnalino con esposti presunte violazioni del codice deontologico;
- su iniziativa o richiesta del Procuratore della Repubblica;
- d'ufficio, a seguito di assunzione di notizie di mancanze, violazioni, o abusi commessi, anche se acquisite in via occasionale (ad esempio, tramite Organi di stampa o "*Media*").


Il Presidente del Collegio di Disciplina (cui sia stata assegnata la pratica) procede, di propria iniziativa o su indicazione del Presidente del Consiglio dell'Ordine o decisione del Consiglio di Disciplina, alla convocazione dell'iscritto per acquisire informazioni, con riserva di poterle utilizzare e di verificare, in seguito, l'opportunità di dare corso a un procedimento disciplinare. Qualsiasi segnalazione, notizia di violazione, o esposto di presunta violazione in campo deontologico, pervenuti all'Ordine, debbono immediatamente trasmettersi da quest'ultimo al Consiglio di Disciplina, che è il solo ad avere poteri per decidere sulla sua ammissibilità o sull'eventuale irrilevanza e conseguenziale archiviazione.

Nel caso di lettere anonime, la decisione di dare eventuale seguito a procedimento disciplinare è rimessa alle valutazioni e decisioni del Consiglio di Disciplina, previa verifica dei fatti esposti.

Qualora si apprenda, anche occasionalmente, che a carico di un iscritto all'Albo sia stata pronunciata una sentenza di condanna, spetterà al Consiglio di Disciplina esperire le iniziative più opportune per verificare l'esattezza della notizia ai fini di una sua valutazione in sede disciplinare.

Art. 1.10 Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale

Nel caso di procedimento disciplinare avviato parallelamente ad un procedimento penale, il procedimento disciplinare, che é autonomo e indipendente dal giudizio penale, non va necessariamente o automaticamente sospeso in attesa dell'esito finale del giudizio penale, poiché non è necessario che per la sanzionabilità in sede disciplinare il comportamento abbia rilevanza penale; esso, pertanto, può essere concluso senza necessariamente attendere l'esito del processo penale.



The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the right side, there is a large, stylized signature that appears to be 'M'. Below it, there is another signature that is less legible but seems to start with 'Antonio'. At the bottom center, there is a signature that looks like 'Antonio Paul'. To the right of this, there is another signature that is partially obscured and appears to be 'Severino'.

Nel caso di sospensione di procedimento disciplinare, il Collegio di Disciplina dovrà darne le motivazioni, ed indicarne anche la data di decorrenza. Tale procedura va notificata per conoscenza all'incolpato, tramite il Presidente del Consiglio di Disciplina.

Analoga procedura dovrà venire seguita in occasione della ripresa della fase istruttoria.

Art. 1.11 Accesso agli atti

I procedimenti disciplinari trattati dal Consiglio di Disciplina, tramite i sotto ordinati Collegi di Disciplina, hanno natura amministrativa, e ad essi, quindi, sono applicabili le regole sui provvedimenti ed i procedimenti amministrativi di cui alla L. n° 241 del 7/8/1990 (sul "diritto di accesso"), modificata con L. n° 15/2005, D.Lgs. n° 196/2003, e D.P.R. n°184/2006.

E' rimesso alle valutazioni del Presidente del Consiglio di Disciplina o del Presidente del Collegio di Disciplina, ove ricorrano le condizioni, il potere di fare ricorso al differimento ai sensi del combinato dell'Art. 24, comma 4, della L. n° 241/1990 (modificata dalla L. n° 15/2005), con gli Artt. 10 comma 2, e 9 comma 2, del D.P.R. n° 184/2006.

Art. 1.12 Privacy – Trattamento dati personali e sensibili

Al fine di adempiere ad un obbligo di legge, il Consiglio di Disciplina e i sotto ordinati Collegi di Disciplina hanno piena libertà (a norma dell'art. 24 del D.Lgs. n. 196/2003) di acquisire, elaborare, ed utilizzare per le proprie finalità disciplinari e di valenza pubblicistica, i dati personali, anche sensibili, del professionista incolpato e/o di terzi, con l'unico intrinseco limite della pertinenza dei dati rispetto al procedimento disciplinare trattato.

Difatti, poiché i dati in questione vengono destinati allo svolgimento di "*...attività dirette all'accertamento delle responsabilità disciplinari...*" (ex art. 112, comma 2, lettera **g**, del D.Lgs. n° 196/2003 succitato), il relativo loro trattamento assume carattere e finalità di "d'interesse pubblico".

Parimenti, i compiti ispettivi del Consiglio di Disciplina e dei sotto ordinati Collegi di Disciplina, posti a base delle iniziative disciplinari, hanno finalità di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'Art. 67 del rimenzionato D.Lgs. n° 196/2003.

Art. 1.13 Prescrizione

L'azione disciplinare si prescrive quando, in assenza di alcuna sospensiva, risulti inutilmente decorso il termine quinquennale dall'atto della condotta lesiva delle norme deontologiche.

In ogni caso il procedimento sarà assegnato a un Collegio di Disciplina per le opportune consequenziali deliberazioni.

Art. 1.14 Avocazione di procedimento

In caso di prolungata inerzia o di ingiustificato ritardo nella definizione di un procedimento da parte del Collegio di Disciplina assegnatario, il Presidente del Consiglio di Disciplina, rimasta senza esito una sollecitazione scritta, potrà avocare lo stesso procedimento, assegnandolo ad altro Collegio di Disciplina.

Capo II – Fase istruttoria

Art. 2.01 Fase iniziale dell'istruttoria: verifica dei fatti

Le questioni di disciplina, regolarmente pervenute o di cui si sia venuti a conoscenza, saranno esaminate dal Collegio di Disciplina, cui sia stata assegnata la pratica, sulla scorta di una

sintetica relazione resa dal Consigliere di Collegio relatore, che conterrà il nominativo del soggetto, o dei soggetti, per i quali viene chiesta o è ipotizzabile l'instaurazione di procedimento disciplinare, e l'elenco degli atti pervenuti al Consiglio di Disciplina, e quindi a maggioranza si deciderà se vi siano o meno i presupposti della violazione di norme deontologiche; in caso di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente del Collegio di Disciplina, il quale vota per ultimo.

In caso contrario, la pratica sarà archiviata e il Presidente - tramite raccomandate o Pec inoltrate all'iscritto dell'Ordine, ed al soggetto che ha inteso promuovere l'azione disciplinare - notificherà le decisioni del Consiglio di Disciplina, allegandovi copia del provvedimento formale adottato (solo per stralcio e per quanto sia d'interesse).

A seguito dell'assegnazione della questione disciplinare, il Presidente del Collegio di Disciplina è il titolare del potere esercitato nella fase preliminare dell'istruttoria.

L'azione del Presidente del Collegio di Disciplina è finalizzata ad assumere le informazioni che stimerà opportune, per l'accertamento dei fatti e delle circostanze che eventualmente costituiscano violazione delle norme deontologiche, e di conseguenziale ipotesi di addebito a carico dell'incolpato.

Per l'esercizio della funzione istruttoria, stabilita già all'Art. 44 del R.D. n° 2537/1925 e, poi, dal comma 1 dell'Art. 8 del D.P.R. n° 137/2012, si potrà, se ritenuto necessario, accedere a uffici pubblici per estrazione di documentazione utile, ed anche ricorrere, se del caso, agli organi di polizia giudiziaria mercè l'intervento del Procuratore della Repubblica.

E' nelle valutazioni del Presidente del Collegio di Disciplina, in questa fase dell'assunzione delle informazioni, la facoltà di sentire l'incolpato allo scopo di acquisire elementi atti a fornire, al Collegio medesimo, un'opportuna e più completa informativa.

Per la convocazione dell'incolpato non sono necessarie particolari procedure, ma conviene comunque concedere all'interessato un congruo periodo di tempo per predisporre le proprie difese. In molti casi può risultare utile chiedere all'incolpato una relazione sullo svolgimento dei fatti.

In questa fase iniziale, non é indispensabile la redazione di uno specifico verbale dell'incontro con l'incolpato; purtuttavia, anche per futura memoria, non è da ritenersi inopportuna la stesura di un verbale.

Di detta fase istruttoria non va data alcuna comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.


Art. 2.02 Possibilità di difesa dell'incolpato

In ogni fase del procedimento disciplinare l'incolpato deve essere sempre posto nella piena condizione di interloquire, e gli deve essere assicurata la più ampia possibilità di difesa, permettendogli di avere assistenza legale e/o tecnica, ed accesso agli atti ed ai documenti oggetto del procedimento, previa comunicazione della richiesta agli eventuali soggetti/autori degli atti, oggetto dell'accesso.

L'inosservanza di tali condizioni – per la conseguenziale violazione del diritto di difesa – può quindi comportare la nullità di ogni decisione assunta.

Art. 2.03 Completamento dell'istruttoria

Ma oltre a sentire l'incolpato, il Presidente del Collegio di Disciplina può anche assumere altre informazioni, sentire altre persone (compreso l'autore dell'esposto), acquisire segnalazioni, e/o chiedere documenti e svolgere in generale tutte le attività ritenute opportune per accertare



i fatti, oggetto di contestazione.

Nella fase istruttoria iniziale Il Presidente del Collegio di Disciplina ha la discrezionalità di nominare, tra i componenti, un Relatore con il compito di predisporre una sintetica relazione sui fatti accertati, che sarà sottoposta alle decisioni del Collegio medesimo per il proseguimento delle successive fasi.

Conclusa la fase istruttoria iniziale, il Presidente convoca il Collegio di Disciplina per valutare e decidere, a maggioranza, se i fatti costituiscano o meno presupposto di violazione di norme deontologiche, e se devono essere comunque adottati i dovuti provvedimenti.

In caso negativo, il caso sarà archiviato e la pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà a notificare (tramite raccomandate o Pec), all'iscritto dell'Ordine e al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegandovi copia del provvedimento formale adottato (in estratto).

In caso positivo il Presidente del Collegio di Disciplina darà invece corso alle successive fasi, con l'audizione dell'incolpato.

Art. 2.04 Audizione dell'incolpato

Il Presidente del Collegio di Disciplina convoca l'incolpato, per essere udito sulla situazione, davanti al Collegio medesimo. Per tale convocazione non è prevista la notifica a mezzo dello Ufficiale giudiziario, ma è sufficiente una raccomandata A/R o una PEC, od altro mezzo atto a garantire, comunque, la prova dell'avvenuta ricezione (**Modello 1**).

La convocazione deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione.

L'inosservanza dell'obbligo di audizione dell'incolpato può comportare, se tempestivamente dedotta dallo stesso, la nullità del procedimento.

Nel corso della riunione del Collegio di Disciplina, convocata (**Modello 2**) secondo prestabilite procedure, il Relatore incaricato espone i fatti e relaziona sull'audizione dell'indagato, sulle informazioni ottenute, e sui fatti che formano oggetto dell'imputazione.

L'incolpato, eventualmente assistito dal proprio legale e/o dal proprio esperto di fiducia, espone la propria versione dei fatti e svolge le proprie ragioni e difese, anche con eventuali memorie scritte.

Art. 2.05 Fase finale dell'istruttoria: decisione sull'avvio di giudizio disciplinare

Al termine dell'audizione il Collegio di Disciplina, fatto uscire l'incolpato, discute la situazione e decide se vi sia motivo per dare corso al giudizio disciplinare, individuando quali norme del codice deontologico, e/o altre specifiche norme di legge, si possano ritenere violate in riferimento ai fatti contestati.

In questa fase non si tratta ancora di assumere alcuna decisione, ma solo di valutare se le circostanze che emergono dalle indagini condotte, e dall'audizione dell'incolpato, implicino o meno la necessità di dare corso ad un procedimento di giudizio disciplinare.

La decisione può essere assunta immediatamente oppure, ove il Collegio di Disciplina ritenga necessari eventuali altri approfondimenti, in una riunione successiva.

Delle risultanze della seduta deve essere stilato un verbale contenente le dichiarazioni rese dai componenti del Collegio di Disciplina (con eventuale allegazione del rapporto scritto e

degli atti e documenti prodotti) e le dichiarazioni rese dall'incolpato, anche tramite il suo eventuale difensore e/o esperto di fiducia, con l'allegazione degli altri atti e documenti eventualmente prodotti.

Il verbale della riunione, al pari di tutti gli atti e i verbali riguardanti procedimenti disciplinari in ogni loro fase, è riservato, e come tale deve essere conservato.

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina non ravvisi l'esistenza di fatti e di circostanze rilevanti disciplinarmente, delibera il "*non luogo a procedere*" e di conseguenza l'archiviazione del caso. La pratica sarà rimessa al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà (tramite raccomandate o Pec) a notificare all'iscritto all'Ordine, ed al soggetto che aveva inteso promuovere l'azione disciplinare, le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegandovi copia del provvedimento formale adottato (in estratto).

Nel caso in cui la violazione della norma di comportamento appaia lieve e/o sia dettata da inesperienza, da cui consegue la decisione di non dare corso al procedimento disciplinare con conseguenziale archiviazione della relativa pratica, è tuttavia possibile rivolgere all'incolpato, da parte Presidente del Consiglio di Disciplina, un "*richiamo*" che comunque non costituisce una sanzione disciplinare.

Capo III – Fase decisoria

Art. 3.01 Inizio del giudizio disciplinare

Nel caso in cui il Collegio di Disciplina abbia deliberato che per l'incolpato vi sia motivo di rinvio a giudizio disciplinare, inizia la fase decisoria ed il Presidente del Collegio di Disciplina, aprendo formalmente il procedimento, designa un Relatore (ove non risultasse già designato nella precedente fase preliminare) fra i componenti di Collegio (non escluso egli stesso), al quale trasmette gli atti relativi alla fase preliminare, assegnando un termine entro cui produrre al Collegio di Disciplina una relazione scritta.

Il relatore, a sua volta, può effettuare ulteriori indagini a carattere istruttorio, e quando ritiene che il procedimento sia sufficientemente istruito, ne informa il Presidente che provvede a citare l'incolpato con l'invito a comparire dinanzi al Collegio di Disciplina, in un termine non inferiore a quindici giorni, per essere sentito e per presentare eventuali ulteriori documenti a sua discolpa (**Modello 3**).


Il termine minimo di 15 giorni per la comparizione dell'incolpato va verificato con riferimento alla data di ricevimento dell'avviso da parte del destinatario, con l'avvertimento che il mancato rispetto di detto minimo termine determina la nullità della fase decisoria.

In caso di mancato riscontro alla prima convocazione dell'incolpato, la seconda convocazione deve essere effettuata a mezzo dell'Ufficiale Giudiziario ovvero mediante pubblicazione nello Albo Pretorio del Comune di residenza.

Art. 3.02 Citazione dell'incolpato

L'atto di convocazione (**Modello 3**) deve contenere:

- l'indicazione dell'autorità procedente;
- l'indicazione del professionista incolpato;
- un riferimento sintetico, ma completo, ai fatti oggetto dell'imputazione, evitando l'aggiunta di formule che possano apparire come anticipazione di giudizio;
- la formulazione dell'addebito che è stato identificato all'esito dell'attività istruttoria;
- l'indicazione delle norme che si assumono violate: non solo quelle riferite al codice

The image shows several handwritten signatures and initials in black ink. At the top right, there is a signature that appears to be 'Antonio R...'. Below it, there are initials 'MR'. At the bottom right, there is a large, stylized signature that looks like 'Antonio R...' and another signature below it.

deontologico, ma anche, quando occorra, le norme di legge a cui la norma deontologica faccia in qualche modo rinvio (ad esempio: in materia edilizia, in pubblici appalti, ecc.). Tale indicazione deve essere chiara, puntuale, ed inequivocabile, affinché, nel rispetto del principio del contraddittorio, l'incolpato possa approntare una difesa senza rischiare di essere giudicato per fatti diversi da quelli ascrittigli, o diversamente qualificabili sotto il profilo della condotta professionale ai fini disciplinari;

- l'indicazione della facoltà di avvalersi di un'assistenza legale e/o di un esperto di fiducia;
- giorno, ora e sede presso cui avrà luogo il dibattimento.

Art. 3.03 Discussione del giudizio disciplinare

Nel giorno e nell'ora indicati nel decreto di citazione ha luogo la riunione del Collegio di Disciplina nel corso della quale, dopo l'esposizione dei fatti da parte del Relatore, ha luogo lo svolgimento della difesa da parte dell'incolpato, o del suo legale e/o di esperto di sua fiducia. La seduta va verbalizzata in maniera completa e precisa.

Ove l'incolpato non si presenti né giustifichi legittimi impedimenti, si procede in sua assenza. Per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio di Disciplina. Le sedute del Collegio, in sede disciplinare, non sono pubbliche e le decisioni sono assunte senza la presenza degli interessati, per cui, terminata la discussione e fatto uscire l'indagato, il Collegio di Disciplina può assumere, nel merito, la propria decisione nello stesso momento oppure in un secondo tempo, anche in ragione di eventuali approfondimenti ed esigenze valutative, e/o ulteriori accertamenti.

Alla deliberazione del provvedimento disciplinare devono concorrere gli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, a pena di nullità del procedimento; nel caso non sia possibile la presenza degli stessi componenti che hanno partecipato al dibattimento, si dovrà procedere alla trattazione del caso "ex novo", con la riconvocazione delle parti.

Nella seduta per la decisione di giudizi disciplinari, nessun componente:

- può entrare nella sala riunioni se la trattazione è già stata avviata;
- può uscire dalla sala riunioni fino a quando non si sia pervenuti alla decisione;
- può astenersi, ma solo votare contro o a favore.

Le decisioni del Collegio di Disciplina sono adottate a maggioranza.

A conclusione della discussione non è prescritto che, in continuità, sia assunta la decisione, né che venga data lettura del dispositivo in udienza. Il Collegio di Disciplina può rinviare la riunione a data successiva per l'assunzione della decisione.

Il verbale della seduta non deve riportare se la decisione è stata presa all'unanimità o a maggioranza; in particolare, il componente che dissenta dalla decisione assunta, può esporre il suo dissenso, o le sue personali considerazioni, in una busta chiusa che sarà consegnata al Presidente del Consiglio di Disciplina per la conservazione in archivio.

La decisione del Collegio di Disciplina deve essere sottoscritta dal Presidente, dal Relatore, se trattasi di persona diversa dal Presidente, e dal Segretario dello stesso Collegio.

Art. 3.04 Rinvii a carattere istruttorio

Nel caso di rinvio a carattere istruttorio, conseguenziale ad una decisione di acquisire ulteriori elementi o di procedere ad eventuali nuovi accertamenti, l'incolpato va tempestivamente avvertito e, se ritenuto occorrente, si deve procedere ad una sua nuova convocazione, nelle forme regolamentari, dinnanzi al Collegio di Disciplina.

Art. 3.05 Sanzioni

La decisione del Collegio di Disciplina può essere di “*non luogo a procedere*” (ove si ritengano non violate le norme deontologiche, o se dagli atti, e/o dagli elementi a disposizione, risulti evidente che il fatto non sussiste o che non costituisce illecito disciplinare, o che l’incolpato non l’ha commesso, o che è maturato il termine di prescrizione), oppure la irrogazione di una “*sanzione disciplinare*”.

Nel primo caso il Collegio di Disciplina adotta la decisione più favorevole (del “non luogo a procedere”) con la formula del caso. La relativa pratica sarà rimessa, per l’archiviazione, al Presidente del Consiglio di Disciplina, il quale provvederà a notificare (tramite raccomandata o Pec, sia all’iscritto all’Ordine che al soggetto che aveva promosso l’azione disciplinare) le decisioni adottate dal Collegio di Disciplina, allegando copia del provvedimento formale da quest’ultimo adottato (in estratto).

Invece nel secondo caso (cioè di violazioni accertate), le sanzioni che il Collegio di disciplina può pronunciare sono le seguenti:

senza notifica al colpevole a mezzo dell’ Ufficiale Giudiziario:

- l’avvertimento: consiste in una comunicazione del Presidente del Consiglio di Disciplina all’incolpato, nella quale viene dimostrato al colpevole quali siano le mancanze commesse, con l’esortazione a non ricadervi;

con notifica al colpevole tramite Ufficiale Giudiziario:

- la censura, consistente in una comunicazione inviata dal Presidente del Consiglio di Disciplina all’incolpato, con la quale le mancanze commesse sono formalmente dichiarate, ed in relazione alle quali viene espressa una formale nota di biasimo;
- la sospensione dall’esercizio della professione per un tempo massimo di sei mesi (di due anni nei casi di commissione dei reati previsti dall’art. 29 del DPR n° 380/2001 (violazione di normativa urbanistica, di previsioni di piano urbanistico, ecc.);
- la cancellazione dall’Albo (per commissione di reati più gravi ed infamanti).

Art. 3.06 Contenuto della sanzione

In caso di pronuncia di un provvedimento disciplinare, la decisione deve indicare in modo chiaro ed in forma esclusiva i fatti e le motivazioni dell’addebito, secondo il principio della corrispondenza tra il dedotto ed il pronunciato, onde evitare il formarsi di ogni vizio di ultraripetizione, essendo precluso, al Collegio di Disciplina, di irrogare una sanzione per una diversa qualificazione del fatto, o di modificare il fatto contestato.


Il provvedimento deve essere ben argomentato, presentare un’illustrazione chiara e puntuale dei fatti addebitati, ed inoltre recare motivazioni logiche e congrue.

La decisione deve essere esposta con linearità, sinteticità, e completezza della motivazione, onde evitare l’integrazione di un vizio della stessa, che costituirebbe uno spunto per possibili ricorsi di impugnazione.

E’ importante, quindi, che la decisione sia trattata in modo compiuto su ogni specifico punto, senza argomentazioni contraddittorie, e con riferimento ai fatti accertati e non a presunzioni o semplici sospetti.

Devono essere indicati, inoltre, gli articoli delle norme deontologiche violate e/o gli eventuali altri riferimenti di legge.

In sintesi la decisione del Collegio di Disciplina deve contenere l’indicazione di:



- autorità emanante;
- professionista incolpato;
- oggetto dell'imputazione, contestazione degli addebiti, ed elementi a discolta portati dallo interessato;
- motivi su cui si fonda l'atto;
- dispositivo, con la specificazione della sanzione inflitta;
- giorno, mese e anno in cui è stata pronunciata;
- sottoscrizione del Presidente, del Relatore, e del Segretario del Collegio di Disciplina.

Art. 3.07 Notifica della sanzione

Conclusosi il provvedimento disciplinare, ogni decisione del Collegio di Disciplina deve essere subito trasmessa (unitamente all'intera pratica) al Presidente del Consiglio di Disciplina, che provvederà immediatamente a depositare, presso la Segreteria dell'Ordine, la deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina.

Se trattasi di un "avvertimento" il Presidente del Consiglio di Disciplina, con i mezzi idonei ad assicurare piena ed effettiva efficacia sulla effettiva ricevibilità, provvede ad inviare una lettera con la quale sono dimostrate, al colpevole, le mancanze da lui commesse, con l'esortazione a non ricadervi, e ne sarà altresì informato il soggetto che aveva promosso l'azione disciplinare; a dette comunicazioni verrà allegata copia del provvedimento formale adottato (in estratto).

Se trattasi di censura, sospensione, o cancellazione dall'Albo, il Presidente del Consiglio di Disciplina provvede a notificarla al colpevole (**Modello 4**) per mezzo dell'Ufficiale Giudiziario, informandone anche il soggetto promotore dell'azione disciplinare, con allegata la copia del provvedimento formale adottato (in estratto).

Dette comunicazioni vanno inoltrate, agli interessati, entro 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento da parte del Collegio di Disciplina.

Ogni decisione andrà inoltre inviata, senza indugio, dal Presidente del Consiglio di Disciplina al Presidente del Consiglio dell'Ordine (**Modello 5**), il quale, per quanto di sua competenza, provvederà ai conseguenti adempimenti e alle comunicazioni e/o notifiche del caso (**Modello 6**), inclusa la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, per eventuali impugnazioni dinnanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri (**Modello 7**).

I provvedimenti definitivi (ovvero non impugnati) di sospensione dall'esercizio professionale e di cancellazione dall'Albo, vanno inviati ai seguenti Uffici ed Enti (**Modello 7**):

- Corte di appello competente territorialmente;
- Tribunale competente territorialmente;
- Prefettura competente territorialmente;
- Camera di Commercio competente territorialmente;
- Ministero della Giustizia;
- Ministero degli Interni;
- Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
- Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali;
- Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
- Consiglio Nazionale degli Ingegneri;
- Consigli Territoriali degli Ordini degli Ingegneri.

I provvedimenti disciplinari sono annotati nella cartella personale dell'iscritto, e sull'Albo Unico.

Capo IV – Impugnazione dei provvedimenti assunti dai Collegi di Disciplina

Art. 4.01 Ricorso per impugnazione di provvedimento assunto

Il ricorso avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina deve essere avanzato nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato, ed in ogni caso da quando l'interessato ne abbia avuta piena conoscenza.

Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione, o a quello che ha emanato l'atto impugnato, ossia al Consiglio di Disciplina.

Capo V – Esecutività delle sanzioni

Art. 5.01 Esecutività delle sanzioni

Le sanzioni diventano esecutive, in via definitiva, a far data dal trentesimo giorno della relativa notifica, sempre che in detto periodo non venga proposto ricorso davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, perché in tal caso l'efficacia viene automaticamente sospesa in attesa della decisione da parte di detto Organo (art. 3 del D.P.R. n° 1199/1971).

Capo VI – Sanzioni derivanti da norme di legge

Art. 6.01 Sanzioni derivanti da norme di legge

Nel caso di condanna di un Ingegnere alla reclusione e alla detenzione (anche con sospensione della pena affittiva), il Consiglio di Disciplina, sempre per il tramite di un Collegio di Disciplina, può disporre il provvedimento disciplinare della cancellazione dall'Albo, o pronunciarne la sospensione, a seconda delle circostanze; il Presidente del Consiglio di Disciplina darà corso ai successivi adempimenti di cui all'Art. 3.07 precedente.


La sospensione dell'iscrizione all'Albo ha sempre luogo quando sia stato emesso ordine di custodia cautelare in carcere e fino alla sua revoca.

A tal proposito, si deve tener conto che la scarcerazione per decorrenza del termine massimo di custodia cautelare, non può assumersi come revoca del mandato o della misura della custodia cautelare in carcere, che si verifica solo qualora vengano meno i presupposti (ovvero i sufficienti indizi di colpevolezza e/o quegli altri requisiti previsti dalla legge), in base ai quali è stato emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale.

Qualora si tratti di condanna tale da impedire l'iscrizione nell'Albo (ad es. la perdita dei diritti civili) deve essere sempre ordinata la cancellazione dall'Albo.

In questi casi il provvedimento di cancellazione è assunto dal Consiglio dell'Ordine, su comunicazione della formale decisione adottata da parte del Consiglio di Disciplina, a mezzo di un Collegio di Disciplina, senza l'introduzione di alcun procedimento disciplinare (in quanto trattasi di atto dovuto).

Nel caso l'iscritto sia inadempiente nei confronti dell'Inarcassa (ai sensi dell'Art. 16 della L. 3/1/1981 n° 6, e dell'Art. 2, comma 3, del Regolamento generale di previdenza 2012), per omissione, ritardo oltre i termini stabiliti, o infedeltà della comunicazione annuale obbligatoria relativa al reddito professionale ai fini IRPEF e volume di affari ai fini dell'IVA, il Consiglio di Disciplina può disporre, tramite un Collegio di Disciplina, il provvedimento di sospensione dall'Albo fino all'adempimento, dandone comunicazione ai sensi dell'Art. 3.07 precedente.



Capo VII – Sospensione per morosità

Art. 7.01 Sospensione per morosità

Qualora l'iscritto non adempia al versamento della quota annuale d'iscrizione all'Albo, su segnalazione dell'Ordine, al Presidente del Consiglio di Disciplina, viene avviato nei suoi confronti, da parte del Collegio di Disciplina al quale sarà assegnata la pratica, un ordinario procedimento disciplinare che si concluderà, in caso di persistenza della morosità, con relativa sua sospensione a tempo indeterminato dall'esercizio professionale (ex Art. 2, L. 3/8/1949 n° 536).

A conclusione del procedimento, il Presidente del Consiglio di Disciplina procederà alle notifiche di cui all'Art. 3.07, ma senza informarne la Procura della Repubblica presso il Tribunale. Avverso la decisione assunta dal Collegio di Disciplina è data la possibilità di ricorso in sede giurisdizionale, davanti Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

La sospensione inflitta è revocata, con provvedimento del Presidente del Consiglio di Disciplina, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le quote dovute; e di ciò si darà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio dell'Ordine per i dovuti successivi adempimenti.

Capo VIII – Reiscrizione dopo la cancellazione

Art. 8.01 Reiscrizione dopo la cancellazione

La reiscrizione all'Albo potrà essere assentita a chi ne abbia in precedenza subito la cancellazione, a seguito e per effetto di un giudizio disciplinare, su domanda avanzata dal medesimo e corredata da prove giustificative:

- a) nel caso previsto dall'Art. 46 del R.D. n° 2537/1925, dopo l'ottenimento della riabilitazione a norma del codice di procedura penale;
- b) negli altri casi, quando siano decorsi due anni dalla cancellazione dall'Albo.

Ove la domanda di reiscrizione non venisse accolta, l'interessato può avanzare ricorso ai sensi del D.M. 1/10/1948 (*"Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*).

Capo IX – Norme transitorie

Art. 9.01 Procedimenti disciplinari pendenti

Sono procedimenti disciplinari pendenti (e da considerarsi quindi "in corso") quelli instaurati prima dell'insediamento del Consiglio di Disciplina (quando anche le funzioni disciplinari erano svolte dai Consigli dell'Ordine), ma il cui iter procedurale sia rimasto inconcluso (senza cioè adozione di formale atto deliberativo), e per competenza trasferiti al Consiglio di Disciplina.

Art. 9.02 Applicazione Codice Deontologico

Il nuovo Codice Deontologico, adottato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella seduta del 9/4/2014, sostituisce quello previgente.

Stante però l'assenza di norme transitorie sull'applicazione delle norme deontologiche, ai procedimenti disciplinari in corso (ancora in fase istruttoria, o decisoria) ma insorti prima della data del 9/4/2014 sopraccitata, andranno applicate, se ne ricorrano le condizioni, le norme ritenute più favorevoli all'incolpato (tra quelle del Codice Deontologico previgente, e quelle in vigore) nell'osservanza del principio del *"favor rei"*.

TITOLO II – RICORSI E RECLAMI DAVANTI AL CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

Capo X – Norme generali

Art. 10.01 Richiami normativi

Ai sensi dell'art. 10 del R.D. 23.10.1925 n. 2537 (*"Regolamento per le professioni di Ingegnere e Architetto"*) l'interessato ha diritto a ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri avverso la deliberazione adottata dal Consiglio di Disciplina.

Le modalità di presentazione dei ricorsi sono quelle recate dal D.M. 01.10.1948 *"Norme di procedura per la trattazione dei ricorsi dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri"*.

Capo XI – Ricorsi

Art. 11.01 Oggetto dei ricorsi

I ricorsi possono proporsi davanti al Consiglio Nazionale degli Ingegneri e riguardare (ex art. 48 del R.D. n° 2537/1925) l'impugnazione delle deliberazioni disciplinari assunte dai Collegi di Disciplina.

Art. 11.02 Modalità di presentazione dei ricorsi

Le impugnazioni dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri possono essere avanzate dal professionista interessato e/o dal denunciante, ma devono essere presentate, a pena d'irricevibilità, entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta notificazione del provvedimento impugnato.

Il ricorso per impugnazione deve essere presentato o notificato presso il Consiglio di Disciplina che ha emesso la deliberazione che s'intende impugnare.

Nel caso in cui le deliberazioni siano ritenute contrarie a disposizioni di legge o a regolamenti, il ricorso può essere presentato, entro lo stesso termine di 30 giorni, dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. Non sono ammessi ricorsi presentati da altri soggetti.

Il termine di 30 giorni per proporre ricorso è in ogni caso soggetto alla sospensione del periodo feriale intercorrente tra il 1° agosto ed il 15 settembre (46 giorni). Il Consiglio di Disciplina, a sua volta, ha 30 giorni di tempo per inviarlo al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Il ricorso deve essere redatto su carta bollata; se il ricorso è proposto dal Pubblico Ministero è redatto in carta non bollata. La mancata apposizione del bollo nei casi dovuti non comporta l'improcedibilità del ricorso, ma solo la necessità della relativa previa regolarizzazione (ex art. 19 D.P.R. 26/10/1972 n° 642).

Art. 11.03 Contenuto dei ricorsi

Il ricorso deve contenere i motivi su cui esso è fondato, ed essere corredato dalla copia autenticata della deliberazione impugnata e dagli atti e dai documenti eventualmente necessari a provare la fondatezza del ricorso stesso.

Il ricorso, inoltre, deve indicare il recapito per le future comunicazioni da parte del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, in mancanza del quale la segreteria non procede ad alcuna comunicazione.

Art. 11.04 Iter dei ricorsi

Il ricorso deve essere presentato (o notificato) al Consiglio di Disciplina che ha adottato il provvedimento o la deliberazione che s'intende impugnare, o davanti al Consiglio dell'Ordine nel caso di ricorsi avverso i provvedimenti di iscrizione all'Albo.



Handwritten signatures and initials at the bottom of the page, including a large signature on the right and several initials on the left.

Se il ricorso è presentato dall'iscritto, egli deve presentare anche due copie in carta libera del ricorso.

Il Consiglio di Disciplina (o per esso il Consiglio dell'Ordine) annota la data di presentazione al margine del ricorso, e ne dà subito comunicazione:

- alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente, se ricorrente è il professionista (**Modello 8**);
- al professionista, se a ricorrere è invece la Procura della Repubblica presso il competente Tribunale.

Il ricorso, insieme agli atti del procedimento, rimane depositato presso il Consiglio di Disciplina (o presso il Consiglio dell'Ordine) per 30 (trenta) giorni successivi alla data di scadenza del termine stabilito per ricorrere (anche se il ricorso è stato presentato in precedenza); ed in tale periodo, sia l'interessato che la Procura della Repubblica presso il Tribunale competente possono prendere visione degli atti, proporre deduzioni, e presentare documenti.

Successivamente gli atti, unitamente agli eventuali documenti presentati nel periodo in cui il fascicolo è rimasto depositato presso la sede del Consiglio di Disciplina (o del Consiglio dell'Ordine), sono inviati dal Consiglio di Disciplina (o dal Consiglio dell'Ordine) al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, unitamente ad un separato fascicolo contenente una copia in carta libera del ricorso e una copia in carta libera della deliberazione impugnata (**Modello 9**).

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, ricevuto il ricorso, lo invia al Ministero della Giustizia per la fascicolazione.

Qualora il ricorso non sia completo nelle sue parti, il Ministero provvede a farne direttamente richiesta al Consiglio di Disciplina (o al Consiglio dell'Ordine, nel caso di provvedimenti d'iscrizione all'albo) e/o al ricorrente.

Il ricorso poi, una volta fascicolato e completo nelle sue parti, ritorna al Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Art. 11.05 Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo

I giudizi disciplinari che riguardano soggetti iscritti alla sezione **B** dell'Albo sono decisi dai Consiglieri Nazionali iscritti alla stessa sezione **B**. Nel caso vi sia un solo Consigliere Nazionale iscritto alla sezione **B**, l'attività istruttoria e decisoria sarà in forma monocratica.

Art. 11.06 Fase istruttoria

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, con lettera raccomandata inviata alle parti, le invita a prendere visione del fascicolo e a produrre memorie difensive, e/o ulteriori documenti e repliche, entro un prestabilito periodo di tempo, entro il quale, prima della nomina del relatore, il Presidente può disporre le eventuali indagini da lui ritenute occorrenti e/o opportune.

Quindi il Presidente del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, qualora ritenga necessario che l'interessato dia chiarimenti ovvero produca atti o documenti, comunica all'interessato stesso, a mezzo di lettera raccomandata, i provvedimenti adottati fissando un termine per la risposta; nella circostanza, egli può anche informare il professionista, che ne abbia fatto previa richiesta, della facoltà di comparire dinanzi al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, il giorno della seduta, per essere personalmente ascoltato.

Art. 11.07 Fase decisoria

Scaduto il termine fissato, il Presidente nomina il Consigliere-Relatore del ricorso stabilendo

quindi la data per la relativa trattazione. Detta data viene comunicata, a mezzo di lettera raccomandata, al Consiglio di Disciplina, o al Consiglio dell'Ordine, all'interessato, ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente.

All'udienza possono presenziare il rappresentante del Consiglio di Disciplina o del Consiglio dell'Ordine, il ricorrente, ed eventuali legali e/o esperti nell'interesse del ricorrente stesso.

Le sedute del Consiglio Nazionale degli Ingegneri non sono pubbliche e le decisioni sono adottate in Camera di Consiglio, senza la presenza degli interessati.

Il Consiglio, udita la relazione del Consigliere-Relatore che riassume il ricorso, fa entrare le parti, insieme o separatamente, od anche varie volte ove ciò sia ritenuto necessario.

Al termine della discussione la decisione viene posta ai voti e viene decisa a maggioranza.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, il quale vota quindi per ultimo.

Art. 11.08 Contenuto della decisione

La decisione, che viene pronunciata in nome del popolo italiano, deve contenere:

- il nome del ricorrente;
- l'oggetto dell'impugnazione;
- le motivazioni della decisione;
- il dispositivo;
- l'indicazione del giorno, mese e anno in cui è pronunciata;
- la sottoscrizione del Presidente e del Segretario.

Art. 11.09 Verbale delle sedute

Il processo verbale delle sedute è redatto dal Consigliere-Segretario, e deve contenere:

- l'indicazione del giorno, mese e anno in cui ha luogo la seduta;
- il nome del Presidente, del Segretario e dei membri del Consiglio intervenuti;
- l'indicazione dei ricorsi esaminati;
- il provvedimenti presi per ciascun ricorso;
- le firme del Presidente e del Segretario.

In assenza del Segretario, il Presidente ne affida temporaneamente le funzioni al Consigliere d'età più giovane.

Art. 11.10 Pubblicazione della decisione

La pubblicazione della decisione è effettuata con il deposito dell'originale nella Segreteria del CNI, la quale ne invia poi la copia, con lettera raccomandata, al professionista interessato, al Consiglio di Disciplina, o all'Ordine che ha emesso il provvedimento, ed alla Procura della Repubblica presso il Tribunale territorialmente competente. E' in facoltà del Presidente disporre, dietro richiesta, il rilascio di copia degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse, tenendo conto di quanto disposto dalla legge n° 241/1990 e s.m.i., che disciplina il diritto di accesso agli atti.

La procedura di accesso agli atti è recata dal D.P.R. n° 184/2006, che stabilisce le modalità di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in relazione a quanto è stabilito nel Capo V della Legge n° 241/1990 sopraccitata.

TITOLO III – APPROVAZIONE – INTEGRAZIONI E MODIFICHE DEL REGOLAMENTO

Capo XII – Approvazione del Regolamento

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials. On the left, there is a signature that appears to be 'AA' with a small '17' next to it. In the center, there is a signature that looks like 'Antonio R...' followed by a large flourish. On the right, there is a signature that appears to be 'Antonio R...' followed by a large flourish, and below it, the initials 'CR' and 'OS' are written.

Art. 12.01 Approvazione

Il Regolamento per il quadriennio 2013 – 2017 è stato approvato a maggioranza dal Consiglio di Disciplina Territoriale nella seduta in data 25/05/2015.

Art. 12.02 Integrazioni e modifiche

Il presente Regolamento può essere integrato e/o modificato a seguito dell'emanazione di nuove norme di legge, o di direttive emanate dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri, o in funzione di esigenze funzionali e/o procedurali ravvisate all'interno del Consiglio di Disciplina. Le eventuali integrazioni e/o modifiche regolamentari vanno approvate "a maggioranza" dal Consiglio di Disciplina.

TITOLO IV – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Capo XIII – Reclami

Art. 13.01 Richiami normativi

Il D.Lgs. 23.11.1944 n° 382 (sulle "Norme sui Consigli degli Ordini e Collegi, e sulle Commissioni centrali professionali", come poi modificate dal D.P.R. 8/07/2005 n°169 recante "Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali") fissa, tra l'altro, le modalità di elezione dei Consigli degli Ordini e indica, nello stesso tempo, le modalità dei reclami avverso gli esiti delle elezioni stesse.

Art. 13.02 Modalità di presentazione dei reclami

Il reclamo contro i risultati dell'elezione può essere presentato da ciascun professionista iscritto nell'Albo o dal Procuratore della Repubblica presso il competente Tribunale.

Diversamente da quanto avviene per i ricorsi, il reclamo deve essere presentato, dal ricorrente direttamente al Consiglio Nazionale degli Ingegneri, entro 10 (dieci) giorni dalla data di proclamazione del nuovo Consiglio.

Detto reclamo può essere prodotto in carta semplice e senza la ricevuta di pagamento della tassa di ricorso.

Per il resto, l'iter dei reclami segue una procedura analoga a quella che viene adottata per i ricorsi.

Per quanto riguarda la possibilità di proporre reclami, da parte del professionista, sull'esito delle elezioni, la Corte Costituzionale ha stabilito, con sentenza n° 477 del 26/11/2002, che la relativa notificazione si perfeziona, per il ricorrente, all'atto della data di consegna del ricorso all'Ufficiale Giudiziario, o al servizio postale in caso di notifica effettuata con tale mezzo. Per l'effetto, il reclamo, si considera tempestivo, se consegnato all'Ufficiale Giudiziario entro il termine di 10 giorni dalla proclamazione.

INDICE

PREMESSA

TITOLO I – TRATTAZIONE DEI PROCEDIMENTI DAVANTI AL CONSIGLIO DI DISCIPLINA TERRITORIALE

Capo I – Norme generali

Art. 1.01	Richiami normativi	pag.	2
Art. 1.02	Consiglio di Disciplina Territoriale	pag.	3
Art. 1.03	Collegi di disciplina	pag.	3
Art. 1.04	Presidente del Consiglio di Disciplina Territoriale	pag.	3
Art. 1.05	Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo	pag.	3
Art. 1.06	Sostituzione di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale	pag.	4
Art. 1.07	Decadenza di Consigliere in seno al Consiglio di Disciplina Territoriale e/o al Collegio di Disciplina	pag.	4
Art. 1.08	Conflitti di interesse	pag.	4
Art. 1.09	Segnalazioni di violazioni del codice deontologico	pag.	5
Art. 1.10	Procedimento disciplinare parallelo a procedimento penale	pag.	5
Art. 1.11	Accesso agli atti	pag.	6
Art. 1.12	Privacy – Trattamento dati personali	pag.	6
Art. 1.13	Prescrizione	pag.	6
Art. 1.14	Avocazione di procedimento	pag.	6

Capo II – Fase istruttoria

Art. 2.01	Fase iniziale istruttoria: verifica dei fatti	pag.	6
Art. 2.02	Possibilità di difesa dell'incolpato	pag.	7
Art. 2.03	Completamento dell'istruttoria	pag.	7
Art. 2.04	Audizione dell'incolpato	pag.	8
Art. 2.05	Fase finale dell'istruttoria: decisione in merito al fatto di dare o meno inizio a giudizio disciplinare	pag.	8

Capo III – Fase decisori a

Art. 3.01	Inizio del giudizio disciplinare	pag.	9
Art. 3.02	Citazione dell'incolpato	pag.	9
Art. 3.03	Discussione del giudizio disciplinare	pag.	10
Art. 3.04	Rinvii a carattere istruttorio	pag.	10
Art. 3.05	Sanzioni	pag.	11
Art. 3.06	Contenuto della sanzione	pag.	11
Art. 3.07	Notifica della sanzione	pag.	12

Capo IV – Ricorso per impugnazione del provvedimento assunto dal Collegio di Disciplina

Art. 4.01	Ricorso per impugnazione provvedimento	pag.	13
-----------	--	------	----

Capo V – Esecutività delle sanzioni

Art. 5.01	Esecutività delle sanzioni	pag.	13
-----------	----------------------------	------	----

Capo VI – Sanzioni derivanti da norme di legge

Art. 6.01	Sanzioni derivanti da norme di legge	pag.	13
-----------	--------------------------------------	------	----

Capo VII – Sospensione per morosità

Art. 7.01	Sospensione per morosità	pag.	14
-----------	--------------------------	------	----

Capo VIII – Reiscrizione dopo la cancellazione

Art. 8.01	Reiscrizione dopo la cancellazione	pag.	14
-----------	------------------------------------	------	----

Antonio R...

AAA

[Signature]

Capo IX – Norme transitorie

Art. 9.01	Procedimenti disciplinari pendenti	pag.	14
Art. 9.02	Norme transitorie	pag.	14

TITOLO II – TRATTAZIONE DEI RICORSI E DEI RECLAMI AVANTI AL C.N.I.

Capo X – Norme generali

Art. 10.01	Richiami normativi	pag.	15
------------	--------------------	------	----

Capo XI – Ricorsi

Art. 11.01	Oggetto dei ricorsi	pag.	15
Art. 11.02	Modalità di presentazione dei ricorsi	pag.	15
Art. 11.03	Contenuto dei ricorsi	pag.	15
Art. 11.04	Iter dei ricorsi	pag.	15
Art. 11.05	Giudizi disciplinari riguardanti gli iscritti alla Sezione B dell'Albo	pag.	16
Art. 11.06	Fase istruttoria	pag.	16
Art. 11.07	Fase decisoria	pag.	16
Art. 11.08	Contenuto della decisione	pag.	17
Art. 11.09	Verbale delle sedute	pag.	17
Art. 11.10	Pubblicazione della decisione	pag.	17

TITOLO III – INTEGRAZIONI E MODIFICHE A REGOLAMENTO INTERNO APPROVAZIONE

Capo XII – Approvazione del Regolamento

Art. 12.01	Approvazione	pag.	18
Art. 12.02	Integrazioni e modifiche	pag.	18

TITOLO IV – ELEZIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Capo XIII – Reclami

Art. 13.01	Richiami normativi	pag.	18
Art. 13.02	Modalità di presentazione dei reclami	pag.	18

MODULISTICA

AA Antonio Raul ~~Leite~~ ~~Leite~~
er OK

Mr

Modello 1
(Convocazione dell'iscritto per essere udito)

raccomandata a.r./pec

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

Prot.

Trani, li

Egr. Ing./Ing. Iunior
Via
.....

Oggetto: *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.*
Convocazione ex art. 44 del R.D. 23.10.1925 n° 2537

In ragione di una presunta violazione delle norme deontologiche per (specificare sinteticamente l'addebito), che Le viene addebitata, La invito a presentarsi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 44 del R.D. n. 2537/1925, dinanzi a questo Collegio di Disciplina, presso la sede del Consiglio dell'Ordine Territoriale in Trani, alla via Arcangelo Prologo n° 23, per il giorno alle ore, per una Sua audizione. Nell' occasione si potrà avvalere di un'assistenza legale e/o di un esperto di Sua fiducia.

In caso di Sua assenza, non giustificata da legittimo impedimento, da parte di questo Collegio verranno in ogni caso assunte le decisioni in merito.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio di Disciplina
(Ing.)

Collegio di Disciplina:

Ing....., Presidente
Ing....., Segretario
Ing....., Componente

Modello 2
(Convocazione del Collegio di Disciplina)

pec

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

Prot.

Trani, li

Egr.gi

Ing.

Ing.

Ing./Ing. Iunior

LORO SEDI

Oggetto: *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.*
Convocazione del Collegio di Disciplina, per

Si convocano i Signori componenti di questo Collegio di Disciplina per la seduta del giorno che si terrà alle ore presso la sede del Consiglio di Disciplina Territoriale, per

E' da rammentare che per la validità della seduta devono essere presenti tutti i componenti del Collegio.

Distinti saluti.

Il Presidente del Collegio di Disciplina
(Ing.)

Collegio di Disciplina:

Ing....., Presidente

Ing....., Segretario

Ing....., Componente

Arduo *Rach* *Mr*
CA *Severino*
Car. OX

Modello 3

(Citazione dell'incolpato a seguito della deliberazione del Collegio di Disciplina di avvio del
procedimento disciplinare)

ATTO DI CITAZIONE EX ART. 44, 2° COMMA, DEL R.D. 23.10.1925 n° 2537

Notifica a mezzo Ufficiale Giudiziario (doppia copia in bollo)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

Prot.

Trani, li

Egr. Ing./Ing. Iunior

Via

.....

Oggetto: GIUDIZIO DISCIPLINARE N.

Citazione ex art. 44, 2° comma, del R.D. 23.10.1925 n° 2537

Con la presente Le comunico formalmente che questo Collegio di Disciplina, nella seduta del, ha deliberato di promuovere nei Suoi confronti procedimento disciplinare per violazione degli artt. delle vigenti norme del Codice Deontologico.

I fatti, che Le vengono contestati, riguarderebbero (*riferimento sintetico ai fatti oggetto dell'imputazione*).

Pertanto, dovendo il Collegio di Disciplina procedere alla discussione del procedimento disciplinare in questione, ai sensi e per gli effetti del art. 44 del R.D. n° 2537/1925, in oggetto indicato, La

CITO

a comparire dinanzi a questo Collegio di Disciplina presso il Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia B.A.T. in Trani, nella sede sita in Arcangelo Prologo n° 23, per il giorno alle ore, per essere udito sui fatti per i quali sarebbe stato incolpato.

Le comunico, inoltre, che in detta occasione potrà presentare eventuali documenti a suo scarico, nonchè farsi assistere da un legale e/o da un esperto di fiducia.

Inoltre La avverto che ove non si presentasse senza una previa giustificazione o in assenza di un legittimo impedimento, in ogni caso si procederà anche in Sua assenza.

Il Presidente del Collegio di Disciplina.

(Ing.)

Collegio di Disciplina:

Ing....., Presidente

Ing....., Segretario

Ing....., Componente

Modello 4

(Notifica all'iscritto della sanzione disciplinare della censura, sospensione o cancellazione)

Notifica a mezzo di Ufficiale Giudiziario

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

Prot.

Trani, li

Egr. Ing./Ing. Iunior
Via
.....

Oggetto: *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.*
Comunicazione dell'esito del giudizio disciplinare

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 45 del R.D. 23.10.1925 n° 2537 Le comunico che il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina referente nella seduta del, della quale si trasmette copia (in estratto), ha deciso, con riferimento al procedimento disciplinare in oggetto indicato, l'applicazione della sanzione della a Suo carico.

Avverso la suddetta decisione, la S.V. ha diritto di ricorrere al Consiglio Nazionale degli Ingegneri entro il termine di trenta giorni, nelle forme e procedure stabilite dal D.M. 01.10.1948.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Allegato:

Antonio R... *M...*
... *...*
...

Modello 5

(Comunicazione al Presidente dell'Ordine della decisione del Collegio di Disciplina)

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

Prot.

Trani, lì

Ill.mo Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Barletta-Andria-Trani
SEDE

Oggetto: *PROCEDIMENTO DISCIPLINARE N.*
Comunicazione esito giudizio disciplinare a carico dell'Ing./Ing.lunior.....

Con riferimento al procedimento disciplinare in oggetto indicato, si comunica che il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia B.A.T., con deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina referente nella seduta del, della quale si trasmette copia (in estratto), ha deciso l'applicazione della sanzione della nei confronti dell'Ing./Ing.lunior

Tanto per i successivi adempimenti di competenza.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Allegato:

Modello 6

(Segnalazione dei provvedimenti definitivi di sospensione o di cancellazione, da inoltrare a tutti gli Enti ai quali è trasmesso l'Albo)

raccomandata a.r./pec

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

procedimento disciplinare n.

Prot.

Trani, li

Spett. Ente
.....
.....

Oggetto: *Comunicazione di sanzione disciplinare (di sospensione / cancellazione) a carico dell'Ing./Ing. Iunior*

Si comunica che il Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia B.A.T., con deliberazione assunta dal Collegio di Disciplina referente nella seduta del, ha deciso l'applicazione, a carico dell'Ing./Ing. Iunior, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n° di matricola, della sanzione disciplinare di (*sospensione/cancellazione*).

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio dell'Ordine
(Ing.)

Il Presidente del Consiglio dell'Ordine
(Ing.)

Antonio R...
MR
...
...

Modello 7

(Comunicazione al P. M. della sanzione disciplinare inflitta)

raccomandata a.r.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

procedimento disciplinare n.

Prot.

Trani, li

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di

.....

.....

Oggetto: *Comunicazione esito procedimento disciplinare assunto nei confronti dell'Ing./Ing. Junior per violazione del Codice Deontologico*

Con la presente Le comunico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del R.D. 23/10/1925 n° 2537, che questo Consiglio di Disciplina Territoriale presso l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, con deliberazione adottata dal referente Collegio di Disciplina presieduto dall'Ing., dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nella seduta del, ha deciso l'applicazione della sanzione di nei confronti dell'Ing./Ing. Junior, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. di matricola.

Alla presente Le allego la copia della deliberazione adottata ai sensi dell'art. 44 del R.D. 23.10.1925 n° 2537.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Allegato:

Modello 8

(Comunicazione al P. M. a seguito del ricevimento di un ricorso avverso la deliberazione del Collegio di Disciplina)

raccomandata a.r.

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

procedimento disciplinare n.

Prot.

Trani, li

Ill.mo Sig. Procuratore della Repubblica
presso il Tribunale di

.....
.....

Oggetto: *Invio copia ricorso dell'Ing./Ing. Junior ex D.M. 01.10.1948*

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 01/10/1948, si trasmette l'allegata copia del ricorso presentato dall'Ing./Ing. Junior, iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. di matricola, avverso la decisione adottata da questo Consiglio di Disciplina Territoriale, con deliberazione assunta dal Collegio di Disciplina presieduto dall'Ing. dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, nella seduta del, per le debite valutazione di competenza.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Il Presidente del Consiglio di Disciplina
(Ing.)

Allegato:

Antonio Barbieri
Cef
Cef

Modello 9
(Invio degli atti di ricorso al CNI)

raccomandata a.r./pec

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA B.A.T.
Consiglio di Disciplina Territoriale

procedimento disciplinare n.

Prot.

Trani, li

Spett. Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via IV Novembre n° 114
00187 ROMA

Oggetto: *Trasmissione ricorso da parte dell'Ing./Ing. Junior*

In allegato alla presente si trasmette il ricorso, avanzato ai sensi del D.M. 01/10/1948, dall'Ing./Ing. Junior iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani al n. di matricola, avverso la sanzione disciplinare inflittagli dal Consiglio di Disciplina Territoriale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Barletta-Andria-Trani, giusta deliberazione adottata dal Collegio di Disciplina referente, presieduto dall'Ing....., nella seduta del

Alla presente vengono pure allegati:

- la ricevuta autentica della raccomandata, relativa alla comunicazione al P. M. del ricorso, e la copia autenticata della nota di trasmissione;
- il ricorso in bollo prodotto in data, corredato dalla copia autenticata sia della deliberazione impugnata e sia della ricevuta del versamento eseguito;
- il fascicolo di atti e documenti, comprendente:
 - 1) le lettere di convocazione e notifiche;
 - 2) l'estratto verbale audizione;
 - 3) l'estratto verbale di pronuncia della sanzione disciplinare.

In fascicolo separato vengono altresì allegati:

- la copia in carta libera del ricorso;
- la copia della deliberazione impugnata.

Distinti saluti.

Il Segretario del Consiglio di Disciplina

Il Presidente del Consiglio di Disciplina

(Ig.)

(Ing.)

Allegati: